



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
166	19/09/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co.1 e 133 Co. 1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 57661/2019.

Trasgressore: Legale Rappresentante Ditta La Pagliara S.r.l. Obbligato in solido: Ditta La Pagliara S.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, presso l'Insediamento Caseificio La Pagliara S.r.l., sito nel comune di Caianello, in data 12/09/2019, un controllo dello scarico di acque reflue industriali della ditta;
- Che, dal controllo, scaturiva il verbale di sopralluogo e prelievo 70/DFC/19 con rapporto di prova 20190021354 C01 A1, effettuato dal Dipartimento Provinciale di Caserta - Area Analitica;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
 - Dalle attività svolte risulta che è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai limiti stabiliti dall'atto autorizzativo per i parametri COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Fosforo totale, Grassi e Oli animali e vegetali, in violazione dell'art. 101 c.1 del D. Lgs. 152/06;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 57661/2019, trasmessa a mezzo Pec, del 02/10/2019 ed acquisita al protocollo regionale n. 588498 del 02/10/2019, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981, al sig. D'Agostino Giuseppe, la violazione dell'art. 101 punita dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06, per i rilievi di cui al rpd 21354/2019;

RILEVATO

- Che i verbali e la contestazione in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che il ricettore dello scarico era la fognatura comunale;
- Che non sono pervenute, da parte dell'interessato, memorie difensive scritte né richiesta di audizione orale, benché debitamente informato di tale possibilità, nell'atto di contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che, riguardo alla violazione accertata, non sussistono esimenti a favore della Ditta;

- Che, dal rapporto di prova, viene in rilievo che i parametri non conformi sforavano, tutti, di una percentuale superiore al 100%, il limite imposto dalla legge e dall'atto autorizzativo;
- Che la Ditta, in persona del suo legale rappresentante, ha commesso illeciti della stessa indole nei cinque anni antecedenti. Illecito accertato nell'anno 2016 con verbale ARPAC 26/PL/16 e sanzionato con D.D. 178 del 25/09/2019;
- Che, pertanto, la sanzione relativa alla violazione dell'art. 101 co.1 è calcolata **in applicazione** delle indicazioni del D.D. Regione Campania 242 del 24/06/2011, relativo alla determinazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni comminate per la violazione del D.Lgs. 152/2006, secondo il seguente schema:

•

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 279 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 442880 del 18/09/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di ingiungere al Sig. D'Agostino Giuseppe, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMI, amministratore del Caseificio La Pagliara S.r.l. in qualità di trasgressore, ed al Caseificio La Pagliara S.r.l. ,in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma **11.060,00 (Undicimilasessanta/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 di cui alla nota di contestazione in oggetto, prodotta dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
 - D'Agostino Giuseppe - Codice tributo: 531
- Oppure
- Caseificio La Pagliara S.r.l. – codice tributo 519
 - Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta